



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 5 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 45309 / 2024

TRA

MARIA GRAZIA DONATI (con l'Avv. Francesca Bianchini)

RICORRENTE

E

INPS (con l'Avv. Maria Carla Attanasio)

RESISTENTE

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 260,00, oltre IVA e CPA;

15 giorni per la motivazione.



Roma, 5 dicembre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Paola Lucarelli

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente avviava un'azione qualificata come *"opposizione all'esecuzione e agli esecutivi"* avverso l'atto di precetto n. 097 2024 9105918823000 del 9 dicembre 2024 eccependo l'intervenuta decadenza del potere impositivo da parte dell'ente resistente; la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi; l'inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali e di ogni atto interruttivo perché non eseguito conformemente a legge; la prescrizione; la formazione del silenzio-assenso rispetto alla richiesta di sospensione *ex lege* e cancellazione in punto di diritto e chiedendo di annullare i provvedimenti opposti, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo la nullità del ricorso non essendo stata notificata alcuna procura alle liti e, nel merito, la tardività dell'opposizione, la insussistenza di idonea valida istanza ex art.1 comma 540 Legge 228/12 e la mancata contestazione alla pretesa creditoria avanzata.

Instauratosi il contraddittorio, confrontate le posizioni difensive di entrambe le parti e valutata la documentazione allegata, la causa è stata decisa.

Risulta assorbente la prima argomentazione difensiva fatta valere dall'INPS.

Il ricorso è inammissibile per difetto di procura alle liti.

E' incontrovertibile che la procura *de qua* sia stata rilasciata in data 21 marzo 2024 mentre l'atto impugnato sia stato notificato successivamente, in data 2 gennaio 2025.

Pertanto, quando l'atto è stato notificato la parte destinataria dello stesso non ha manifestato alcuna intenzione di volerlo impugnare investendo l'attuale difensore del relativo potere.

Sul punto, secondo la pronuncia Cass., Sez. Un., n.2075 del 19 gennaio 2024 *"In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c, non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso"*.

Le spese seguono la soccombenza.

Roma, 5 dicembre 2025

Il Giudice



Dott.ssa Paola Lucarelli

